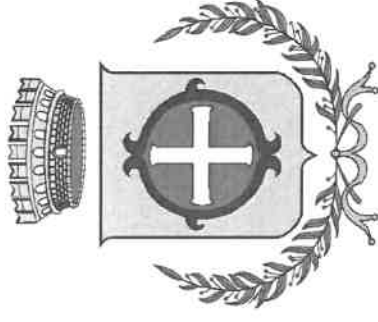


Comune di BIENO
Provincia di Trento



Nota integrativa **al bilancio di previsione** **2024 / 2026**

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali - TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

1.1 Gli strumenti di programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 - 2026 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

1.2 Pareggio di bilancio.

Comune di Bieno – Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2024-2026

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024 - 2026 chiude con i seguenti totali a pareggio:

ESERCIZIO 2024	€. 1.764.452,72.-
ESERCIZIO 2025	€. 1.549.696,72.-
ESERCIZIO 2026	€. 1.549.696,72.-

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2024-2026, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tributaria e tariffaria: si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;
- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa, rispettando quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per gli anni 2021 e 2022.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 stabilisce che “Nel periodo 2012-2019 la riqualificazione della spesa corrente è stata inserita all'interno del processo di bilancio con l'assegnazione di obiettivi di risparmio di spesa ai singoli enti locali da raggiungere entro i termini e con le modalità definite con successive delibere della Giunta provinciale (c.d. piano di miglioramento).

Alla luce dei risultati conseguiti in tale periodo, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 si è concordato di proseguire nell'azione di riqualificazione della spesa anche negli esercizi 2020-2024 assumendo come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinato in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 e le sue conseguenze in termini di impatto finanziario sui bilanci comunali ha determinato la sospensione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 della definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa dei comuni trentini unitamente all'intento di rivalutare l'efficacia di misure di razionalizzazione della spesa che si basano su dati contabili ante pandemia.

Nell'arco del 2022 tuttavia alle problematiche connesse alla pandemia si sono aggiunti ulteriori elementi di criticità derivanti dalla crisi energetica che ha innescato un aumento generalizzato dei costi incidendo in modo considerevole in termini di spesa nei bilanci degli enti locali. Allo stato attuale l'impatto sulla spesa pubblica dei costi dell'energia elettrica e del gas, del caro materiali e dell'inflazione rende opportuno sospendere anche per il 2023 l'obiettivo di qualificazione della spesa.

Le parti concordano quindi di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1, come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024.

Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni che recano vincoli alla spesa relativamente all'assunzione di personale.”

2 EREDITÀ CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

2.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadri sotto riportati evidenziano il risultato di amministrazione prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui dell'ultimo esercizio chiuso e il risultato di amministrazione presunto per l'esercizio in corso.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto 2021 e il risultato presunto 2021, come di seguito riportati, non alterano il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

Risultato di amministrazione a rendiconto 2022 dopo il riaccertamento ordinario dei residui

FONDO DI CASSA al 01/01/2022

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2022

RESIDUI ATTIVI

SOMMA

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2022

GESTIONE		
residui	competenza	TOTALE
		669.886,42
213.512,81	952.480,49	1.165.993,30
303.934,84	1.014.397,90	1.318.332,74
		517.546,98
150.747,12	451.312,11	602.059,23
		1.119.606,21
108.629,97	427.142,68	535.772,65
		30.297,09
		57.043,69
		496.492,78

e di accertare che il risultato di amministrazione al 31.12.2022 è così composto:

Parte accantonata
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
ALTRI ACCANTONAMENTI
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte libera

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2022

	13.300,40
	15.982,32
	107.178,35
	17.409,28
	342.622,43
	0,00

Risultato di amministrazione 2023 presunto

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:			
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023		496.492,78
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023		87.340,78
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023		2.839.897,93
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023		2.712.052,95
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023		
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023		
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023		
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024		711.678,54
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023		
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023		
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2023		
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2023		
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2023		
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023		25.628,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		686.050,54

2.2 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire un indizio che riveli la solidità delle finanze o l'assenza di una condizione di pre-dissesto. La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. La tabella sotto riportata evidenzia i parametri di deficitarietà come rilevati in sede di approvazione del Conto consuntivo 2020.

Sulla base alle informazioni al momento disponibili, la situazione è tale da non alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
P1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 48%		X
P2) Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		X
P3) Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		X
P4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		X
P5) Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		X
P6) Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1%		X
P7) [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		X
P8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		X
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		X

3 EQUILIBRI DI BILANCIO

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il pareggio di bilancio è stato ottenuto senza applicazione di avanzo in considerazione dei ristretti limiti dettati dalla normativa relative al vincolo di finanza pubblica meglio descritto al paragrafo 3.5.

3.2 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata, gli impegni sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

La tecnica contabile con la quale si applica questo principio, prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi). Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata ad esercizi successivi.

3.3 Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sulla base dell'analisi di serie storiche. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

3.4 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. Il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente.

EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	25.628,00	23.378,00	25.951,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	787.124,72 -	750.318,72 -	747.745,72 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	806.208,00	767.152,00	767.152,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	6.544,72 - -	6.544,72 - -	6.544,72 - -
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		-	-	-

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI						
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	- 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00		0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00		0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾						
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00		0,00	0,00

3.5 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in c/capitale.

EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARIO					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		191.700,00	16.000,00	16.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui <i>fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		191.700,00	16.000,00	16.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) <u>Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale</u>	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00

3.6 Equilibri costituzionali

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente.

Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.
- A decorrere dal 2019 non è più quindi necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

3.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporrà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione. In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Le entrate oggetto di svalutazione sono costituite in minima parte da entrate derivanti da attività di accertamento in materia tributaria e da proventi da canone occupazione aree e tassa posteggio. La parte più rilevante del fondo deriva dalle sanzioni al codice della strada e ai regolamenti che per effetto del nuovo principio sono previste in entrata sulla base delle sanzioni elevate e non sulla base della stima degli incassi. La composizione del fondo per titoli e tipologie è riportata nella tabella seguente:

	TITOLO		TIPOLOGIA	Accantonamento a	Accantonamento a	Accantonamento a
				FCDE 2024	FCDE 2025	FCDE 2026
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	11,04	11,04	11,04
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	1.188,17	1.149,84	1.149,84
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	1.221,89	1.157,58	1.157,58
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
				2.421,10	2.318,46	2.318,46

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

4.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Nello stimare le entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

4.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E) p.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi*. I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi*. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica*. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti*. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia).

TITOLO	TIPOLOGIA	Previsioni 2024	2025	2026
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	202.000,00	201.000,00	201.000,00
TOTALE		202.000,00	201.000,00	201.000,00

4.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente.

Per i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 si conviene che

"Nel 2023 i comuni dovranno affrontare le conseguenze economico-sociali derivanti dalla crisi economica attualmente in atto, i cui effetti in termini finanziari sui bilanci di previsione degli enti locali sono difficilmente prevedibili. I comuni sono comunque tenuti al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, sancito dalle norme di contabilità pubblica, che deve essere assicurato congiuntamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica che implica la necessità di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

Il biennio precedente è stato caratterizzato dall'introduzione di norme nazionali, derogatorie ed emergenziali, che hanno consentito ai comuni di fronteggiare i minori gettiti di entrata e le maggiori spese nonché dall'assegnazione di contributi statali integrativi (ad es. il fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 e i ristori specifici di entrata e di spesa) che hanno consentito il raggiungimento dell'equilibrio corrente.

L'incertezza circa la conferma di strumenti analoghi rende difficoltosa la programmazione finanziaria per l'esercizio 2023, considerato l'eccezionale incremento dei costi di energia elettrica e gas, dei costi dei materiali e in generale tenuto conto degli effetti negativi dell'inflazione.

In tale quadro, al fine di supportare i Comuni, le parti condividono la necessità di istituire un fondo emergenziale straordinario a sostegno della spesa corrente dei comuni con una dotazione finanziaria pari a complessivi 40 milioni di euro per l'esercizio 2023, da destinare ad oneri correnti che incidono sul bilancio 2023.

Con l'integrazione al protocollo per l'anno 2023 e contestuale accordo per l'anno 2024 sottoscritto in data 7 luglio 2023, le parti condividonoal fine di accompagnare gradualmente i Comuni nell'attuale contesto di perdurante incertezza, di mantenere , anche per il 2024, un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei Comuni, nell'ambito del fondo perequativo, con una dotazione pari a complessivi 20 milioni di Euro.

.....(omissis).....

Nell'ambito del fondo perequativo sono confermate le seguenti quote, consolidate nel fondo perequativo "base"(omissis).

La somma residua, pari ad Euro confluisce, congiuntamente alle risorse versate dai Comuni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 comma 2 della L.P. 14/2014, nel fondo perequativo/solidarietà, che verrà ripartito secondo i criteri già condivisi nell'ambito dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022.

Il punto 12.1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha impegnato la giunta Provinciale a rendere disponibili le risorse per la copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto del CCPL.

.....(omissis)

Per l'anno 2022 le relative risorse sono state assegnate con provvedimento della Giunta Provinciale n. 2030 di data 11 novembre 2022, tenendo conto degli oneri di spesa rilevati in modo puntuale per ogni ente. Il medesimo criterio sarà utilizzato anche per il riparto relativo alle successive annualità.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2464 del 22 dicembre 2022 sono state ripartite agli Enti locali le ulteriori risorse per:

- l'attribuzione anche al personale degli enti locali, degli emolumenti arretrati riguardanti il CCPL del periodo 2019-2021;
- le procedure di progressione orizzontale per il personale delle aree non dirigenziali.

.....(omissis).....

Il bilancio provinciale 2024 prevede altresì lo stanziamento delle risorse per l'adeguamento delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera c) della L.R. 5/2022..... Le parti condividono di assegnare tale finanziamento secondo gli importi dettagliati nello specifico prospetto trasmesso dalla Regione, che individua il maggior costo presunto a carico di ogni comune, tenuto conto che il numero degli assessori comunali può variare secondo le previsioni statutarie, secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta Regionale n. 175 di data 5 ottobre 2022.”

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONI			
		2024	2025	2026	
Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	380.084,72	375.578,72	373.005,72

4.4 Entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici*. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi*. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni*. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	TIPOLOGIA	Previsioni		
		2024	2025	2026
Entrate extratributarie	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	146.440,00	140.440,00	140.440,00
	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	300,00	300,00	300,00
	300 Interessi attivi	5.100,00	3.100,00	3.100,00
	400 Altre entrate da redditi da capitale	1.500,00	1.200,00	1.200,00
	500 Rimborsi e altre entrate correnti	51.700,00	28.700,00	28.700,00
TOTALE		205.040,00	173.740,00	173.740,00

4.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale*. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
 - *Alienazione di beni o servizi non immobiliari*. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
 - *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione)*.....L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. Tali proventi sono destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per un efficace ed efficiente erogazione dei servizi.
- L'integrazione per l'anno 2023 e l'accordo per l'anno 2024 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 sottoscritto in data 07 luglio 2023, sancisce che :*

“Per quanto riguarda il fondo per gli investimenti programmati dai Comuni, per il 2024 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016.

Per il 2024 si stimano in circa 51 milioni di euro complessivi le risorse finanziate che saranno assegnate ai Comuni alle Comunità sulla base del riparto dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (canoni aggiuntivi).”

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	TIPOLOGIA	Previsioni		
		2024	2025	2026
Entrate in conto capitale	200 Contributi agli investimenti	189.700,00	14.000,00	14.000,00
	300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
	500 Altre entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE		191.700,00	16.000,00	16.000,00

4.6 Accensione di prestiti

Non è prevista l’assunzione di nuovi mutui per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l’ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe far fronte. Nel Titolo 4 “Rimborso di prestiti” e’ inserito solo l’importo relativo alla quota *annuale di recupero dell’operazione di estinzione anticipata dei mutui definita nell’allegato 2) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016.*

4.7 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell’ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell’ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell’anno. L’eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell’ammontare massimo dell’anticipazione che l’ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all’esercizio in cui l’obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONI		
		2024	2025	2026
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
		250.000,00	250.000,00	250.000,00

4.8 Entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto terzi e le partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

4.9 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio

per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	PREVISIONI		
	2024	2025	2026
FPV - parte corrente	25.628,00	23.378,00	25.951,00
FPV - parte capitale	-	-	-

5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

5.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

5.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), i trasferimenti di tributi (Macro.105/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive

l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Macroaggregati		Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
101	redditi da lavoro dipendente	279.739,25	258.671,00	258.671,00
102	imposte e tasse a carico ente	32.230,00	30.790,00	30.763,00
103	acquisto beni e servizi	310.564,18	314.846,00	315.616,00
104	trasferimenti correnti	50.450,00	49.920,00	47.670,00
105	trasferimenti di tributi	200,00	200,00	200,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	100,00	100,00	100,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	57.500,00	43.000,00	43.000,00
110	altre spese correnti	75.424,57	69.625,00	71.132,00
TOTALE		806.208,00	767.152,00	767.152,00

5.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:
- *Finanziamento dell'opera*. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza si una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico

argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- *Grado di copertura.* Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell’opera, con l’assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L’intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall’inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (cronoprogramma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- *Criterio d’imputazione.* Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell’esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l’avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l’esigibilità dell’incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell’ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti
- *Adeguamento del crono programma.* L’intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d’opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L’adeguamento delle previsioni con l’andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l’interessamento del fondo pluriennale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell’eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	MACROAGGREGATO			PREVISIONI	
				2024	2025
					2026
2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni	178.00,00	16.000,00
		203	Contributi agli investimenti	13.700,00	0,00
		205	Altre spese in conto capitale	-	-
Spese in conto capitale				191.700,00	16.000,00
TOTALE				191.700,00	16.000,00
				16.000,00	16.000,00

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2024

	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2024	f.do investimenti 2024/2025	FONDI PNRR	ONERI DI URBANIZZAZIONE	SANZIONI AMM.VE EDILIZIE	(****) CANONI AGGIUNTIVI BIM BRENTA	TOTALE
	PROGRAMMA 1 : SERVIZI GENERALI							
3.019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
20	edifici comunali	50.000,00		50.000,00				50.000,00
3.910	spese per incarichi professionali	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	PROGRAMMA 2: SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE							
3.462	manutenzione straordinaria cimitero	2.000,00					2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 3: SERVIZI ALLA PERSONA							
3.903	CARATTERE GENERALE							
28	varie associazioni (*)	2.000,00	2.000,00					2.000,00
3.904	spese manifestazioni organizzate dal Comune	3.000,00	3.000,00					3.000,00
3.245	spese straordinarie scuola media di Strigno	2.700,00	2.700,00					2.700,00
	PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI							
3.019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
30	acquedotto	5.000,00				1.000,00	3.000,00	5.000,00
40	fognatura	5.000,00			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
55	illuminazione pubblica	1.500,00					1.500,00	1.500,00
	TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA CONSORZIO E							
3.497	CENTRALI DI RAVA							
	manutenzione straordinaria gestioni associate acquedotto di							
5	Rava	1.300,00	1.300,00					1.300,00
	manutenzione straordinaria gestioni associate centrali di Rava e							
6	dei Ghisi	1.700,00	1.700,00					1.700,00
3.015	Realizzazione parcheggio	93.000,00	61.500,00				31.500,00	93.000,00
3.551	Messa in sicurezza strada comunale "Zunaghe Basse"	10.500,00	10.500,00					10.500,00
3.225	contributo straordinario VVFF	6.000,00	6.000,00					6.000,00
3.699	manutenzione straordinaria parco fluviale	1.000,00					1.000,00	1.000,00
3.698	attrezzature ed arredo urbano	2.000,00					2.000,00	2.000,00
	TOTALE	191.700,00	93.700,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	46.000,00	191.700,00

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2025

	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2025	f.do investimenti 2021/2025	ONERI DI URBANIZZAZIONE	SANZIONI AMM.VE EDILIZIE	(***) CANONI AGGIUNTIVI BIM BRENTA	TOTALE
	PROGRAMMA 1 : SERVIZI GENERALI						
3.019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
20	edifici comunali	2.000,00				2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 2: SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE						
3.462	manutenzione straordinaria cimitero	2.000,00				2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI						
3.019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
30	acquedotto	3.500,00		1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.500,00
40	fognatura	3.500,00				3.500,00	3.500,00
55	illuminazione pubblica	2.000,00				2.000,00	2.000,00
3.699	manutenzione straordinaria parco fluviale	1.000,00				1.000,00	1.000,00
3.698	attrezzature ed arredo urbano	2.000,00				2.000,00	2.000,00
	TOTALE	16.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	16.000,00

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2026

	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2026	f.do investimenti 2021/2025	ONERI DI URBANIZZAZIONE	SANZIONI AMM.VE EDILIZIE	(***) CANONI AGGIUNTIVI BIM BRENTA	TOTALE
	PROGRAMMA 1 : SERVIZI GENERALI						
3.019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
20	edifici comunali	2.000,00				2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 2: SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE						
3.462	manutenzione straordinaria cimitero	2.000,00				2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI						
3.019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
30	acquedotto	3.500,00		1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.500,00
40	fognatura	3.500,00				3.500,00	3.500,00
55	illuminazione pubblica	2.000,00				2.000,00	2.000,00
3.699	manutenzione straordinaria parco fluviale	1.000,00				1.000,00	1.000,00
3.698	attrezzature ed arredo urbano	2.000,00				2.000,00	2.000,00
	TOTALE	16.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	16.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e i trasferimenti dai Comuni, dal Bim Brenta e dai privati.

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

La corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Per il dettaglio si rinvia alla sezione "Spese in conto capitale".

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nell'atto di indirizzo è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	PREVISIONI		
	2024	2025	2026
FPV - parte corrente	23.378,00	25.951,00	25.951,00
FPV - parte capitale	-	-	-

5.4 Rimborsor di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale*. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi*. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONI		
		2024	2025	2026
4 Rimborsor di prestiti	403			
	Rimborsor mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.544,72	6.544,72	6.544,72
TOTALE		6.544,72	6.544,72	6.544,72

5.5 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	MACROAGGREGATO		PREVISIONI		
			2024	2025	2026
5	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	501	Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00
TOTALE			250.000,00	250.000,00	250.000,00

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	10.173,00	0,51000%
Funivie Lagorai SPA	9.375.498,00	0,00129%
Dolomiti Energia Spa	411.496.169,00	0,00049%
Primiero Energia Spa	9.938.990,00	0,06600%
Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.	53.000,00	1,89000%
Trentino Riscossioni Spa	1.000.000,00	0,00450%
Trentino Digitale Spa	3.500.000,00	0,00400%

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali". L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP.